

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



PROGRAMMA ITACA **Bando di concorso per l'assegnazione di** **borse di studio per soggiorni scolastici all'estero**

in favore dei figli o orfani ed equiparati

- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

*Sul punto di iniziare il viaggio verso Itaca,
chiedi agli dei che lunga sia la strada,
ricca di incontri, di esperienze piena....
(Itaca, Costantino Kavafis)*

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

INDICE

Art. 1 Soggetti del concorso

Art. 2 Oggetto e finalità del concorso

Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN

Art. 5 Attestazione ISEE

Art. 6 La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

Art. 7 Graduatoria dei potenziali aventi diritto al beneficio - Pubblicazione

Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente la prestazione successivi alla pubblicazione della graduatoria dei potenziali aventi diritto al beneficio

Art. 9 Graduatorie degli ammessi con riserva- Pubblicazione

Art. 10 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

Art. 11 Scorrimento delle graduatorie – Pubblicazione graduatorie definitive

Art. 12 Importo della borsa di studio e modalità di erogazione

Art. 13 Modalità di trasmissione della documentazione

Art. 14 Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati

Art. 15 Accertamenti e sanzioni

Art. 16 Ricorsi

Art. 17 Responsabile del procedimento

Art. 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici, ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
3. Il beneficiario è il giovane studente destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione indiretta o di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare privo di potestà genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - c) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto privo della potestà genitoriale;
 - d) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado un percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere, localizzate all'estero. L'Inps, in particolare, eroga, in favore dell'avente diritto, una borsa di studio a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all'estero, organizzato e fornito da soggetti terzi che garantiscano il supporto per l'acquisizione, presso la scuola straniera e quella italiana, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi

trascorso all'estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali. I soggiorni scolastici predetti devono comprendere almeno le spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche, le spese per eventuali visti di ingresso, le spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività ed il costo dell'eventuale servizio di mensa scolastica, l'onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del soggiorno, ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (famiglia/college/residenza scolastica) alla scuola frequentata, e le coperture assicurative indicate all'art. 10, comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Inps indice un bando di concorso per l'erogazione di 860 borse di studio in favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado, finalizzate a consentire la frequenza, durante l'anno scolastico 2016/2017, di un periodo di studi all'estero, così suddivise in relazione alla destinazione e alla differente durata del soggiorno:

Durata del soggiorno	Numero di borse di studio	
	Europa	Paesi extra europei
Intero anno scolastico 2016/2017	n. 150	n. 180
Semestre dell'anno scolastico 2016/2017	n. 150	n. 180
Trimestre dell'anno scolastico 2016/2017	n. 100	n. 100

3. L'importo massimo di ciascuna borsa di studio è di:

- a) € 12.000,00 (Europa) e € 15.000,00 (Paesi extra europei) per la borsa di studio riferita ad un soggiorno di durata pari all'intero anno scolastico 2016/2017;
- b) € 9.000,00 (Europa) e € 12.000,00 (Paesi extra europei) per la borsa di studio riferita ad un soggiorno di durata pari ad un semestre dell'anno scolastico 2016/2017;
- c) € 6.000,00 (Europa) e € 9.000,00 (Paesi extra europei) per la borsa di studio riferita ad un soggiorno di durata pari ad un trimestre dell'anno scolastico 2016/2017.

4. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati al comma precedente, l'importo della borsa di studio erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 12, commi 1 e 2.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i giovani di cui all'art. 1, comma 3, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere conseguito la promozione senza recupero di debiti formativi nell'anno scolastico 2014/2015;

b) essere iscritti, all'atto di presentazione della domanda, al secondo o terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado;

c) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado.

Art. 4 - La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, dovranno preventivamente presentare richiesta d'iscrizione nella predetta banca dati.

2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo "Iscrizione in banca dati" prelevabile dalla sezione "Modulistica", all'interno del sito www.inps.it, deve essere presentata dal richiedente alla Sede Provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;

- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato;

- inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;

- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;

- trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it Area dedicata Gestione Dipendenti Pubblici nella sezione "Contatti"/Sedi Provinciali e Territoriali.

4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.

Il Pin si può richiedere:

a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "Come fare per", alla voce "Ottenere e gestire il PIN", di seguito, nel menù a sinistra, "Richiedere e attivare il PIN" - "Richiedi il tuo PIN";

b) tramite il contact center;

c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

5. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it - Servizi on line - Servizi per il cittadino.

6. Per presentare domanda on line di partecipazione al concorso è sufficiente essere in possesso di un "PIN on line"; non è richiesto il possesso di un "PIN dispositivo".

7. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menù "PIN on line", nella sezione "Servizi on line" presente sul portale del sito istituzionale www.inps.it.

Art. 5- Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non minorenni, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione nella graduatoria di cui all'art. 7 e l'importo della borsa di studio erogabile, come descritto all'art. 12, comma 1.

3. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2015, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Vista l'abrogazione della previgente normativa in materia di ISEE, tutte le attestazioni ISEE elaborate nell'anno 2014 sono scadute il 31/12/2014. L'utente, in tali casi, deve richiedere la certificazione ISEE 2015. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.

4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la stessa sarà respinta.

5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato". Si ricorda che dal giorno della sua elaborazione alla data della sua certificazione, potranno trascorrere anche due settimane.

Art. 6 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it nell'area Servizi on line e di seguito, dal menù a sinistra, Servizi per il cittadino o Servizi ex Inpdap. Accedendo all'area riservata al richiedente, tramite codice fiscale e PIN, è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande – Programma Itaca – domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

2. In caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

3. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 7, nella domanda dovranno essere indicate tutte le materie oggetto di studio nell'anno scolastico 2014/2015 con il relativo voto ottenuto ad esclusione della materia "religione". Dovranno inoltre essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2014/2015 e quelli identificativi dell'Istituto scolastico.

5. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo email indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.

6. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

7. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

8. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 16 Novembre 2015 e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 dicembre 2015.

Art. 7 – Graduatoria dei potenziali aventi diritto - Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il 10 gennaio 2016, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso e potrà essere visualizzata accedendo alla sezione Servizi in linea, all'interno della procedura "Programma Itaca – Domanda", una graduatoria dei potenziali aventi diritto alla borsa di studio, elaborata secondo i criteri di cui ai commi successivi.

2. La graduatoria è redatta, attraverso procedura informatizzata, sulla base della media matematica dei voti conseguiti nell'anno scolastico 2014/2015 in ordine decrescente e, per ciascuno di questi valori, sulla base del valore crescente di indicatore ISEE 2015 relativo al nucleo familiare in cui compare lo studente che partecipa al concorso.

3. La media matematica dei voti conseguiti nell'anno scolastico 2014/2015 viene calcolata sulla base dei voti, per ciascuna disciplina studiata, indicati in sede di domanda, con esclusione della materia "religione" che, anche se studiata, non deve essere indicata.

4. In caso di parità di punteggio conseguito, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

5. Gli orfani e loro equiparati, come definiti all'art. 1, commi 4 e 5, hanno diritto di precedenza in graduatoria, in caso di parità di media scolastica, a prescindere dal valore dell'indicatore ISEE. In caso di parità di media scolastica tra più orfani e loro equiparati, si terrà conto, ai fini della graduatoria, del valore crescente di indicatore ISEE e, a parità di ISEE, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

Art. 8 – Adempimenti a cura del richiedente la prestazione successivi alla pubblicazione della graduatoria dei potenziali aventi diritto

1. Entro il 5 febbraio 2016 ogni richiedente la prestazione in favore di ciascun potenziale beneficiario, purché presente nella graduatoria di cui all'art. 7, comma 1, provvederà ad inserire, tramite l'apposita funzione "Scelta tipologia di soggiorno", all'interno della procedura informatica dedicata al concorso, la destinazione prescelta tra Europa e Paesi extra europei, e l'indicazione della durata del soggiorno, tra quelle indicate all'art. 2, comma 2 (intero anno scolastico 2016/2017, semestre o trimestre dell'anno scolastico 2016/2017).

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che sia pervenuta la scelta di cui al comma medesimo e con le modalità in esso indicate, il potenziale beneficiario verrà escluso definitivamente dal programma.

Art. 9 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. Entro il 15 febbraio 2016 l'Istituto, tenuto conto delle scelte effettuate ai sensi dell'art. 8 e del numero di borse di studio erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di soggiorno, predispone sei distinte graduatorie di ammessi con riserva al beneficio, come di seguito indicato:

a) graduatoria relativa a borse di studio riferite a soggiorni di durata pari all'intero anno scolastico 2016/2017 in Europa;

b) graduatoria relativa a borse di studio riferite a soggiorni di durata pari all'intero anno scolastico 2016/2017 in Paesi extra europei;

c) graduatoria relativa a borse di studio riferite a soggiorni di durata pari ad un semestre dell'anno scolastico 2016/2017 in Europa;

d) graduatoria relativa a borse di studio riferite a soggiorni di durata pari ad un semestre dell'anno scolastico 2016/2017 in Paesi extra europei;

e) graduatoria relativa a borse di studio riferite a soggiorni di durata pari ad un trimestre dell'anno scolastico 2016/2017 in Europa;

f) graduatoria relativa a borse di studio riferite a soggiorni di durata pari ad un trimestre dell'anno scolastico 2016/2017 in Paesi extra europei.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 saranno pubblicate sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso e potranno essere visualizzate accedendo alla sezione Servizi in linea, all'interno della procedura "Programma Itaca - Domanda".

3. L'ammissione con riserva, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.

4. Nella comunicazione a cura dell'Istituto, di cui al comma precedente, verrà inoltre precisato che l'ammissione definitiva al beneficio è subordinata al rilascio del nulla osta da parte della scuola frequentata. Saranno anche indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché l'importo della borsa di studio erogabile, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 1 e fermi restando i limiti di cui all'art. 12, comma 2, oltre alle modalità e condizioni di erogazione della borsa di studio stessa, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

Art. 10 - Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il 31 marzo 2016, il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 9, dovrà trasmettere, con le modalità indicate all'art. 13, il nulla osta rilasciato dalla scuola frequentata e copia dell'accordo/contratto sottoscritto con il fornitore del soggiorno scolastico, nel quale dovranno indicarsi, oltre ai riferimenti che consentano l'individuazione delle parti e del beneficiario della prestazione, i seguenti dati:

- la durata complessiva del soggiorno oggetto dell'accordo/contratto, riferita a quelle indicate nel presente bando di concorso;
- il costo complessivo del soggiorno a carico dell'avente diritto, comprensivo almeno delle spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche, delle spese per eventuali visti di ingresso, delle spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali, delle spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività ed il costo dell'eventuale servizio di mensa scolastica, dell'onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del

soggiorno, ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (famiglia/college/residenza scolastica) alla scuola straniera, e delle seguenti coperture assicurative in favore del partecipante al soggiorno:

- furto/perdita/smarrimento e danneggiamento bagagli;
- responsabilità civile verso terzi;
- infortuni;
- assicurazione medico-sanitaria, ove previsto.

- L'impegno del soggetto fornitore a garantire il supporto per l'acquisizione, presso la scuola italiana e straniera, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all'estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali.
2. La documentazione prodotta in lingua straniera deve essere fornita con traduzione asseverata in lingua italiana.
 3. Il richiedente la prestazione provvederà contestualmente a trasmettere formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme percepite nei casi previsti dal successivo articolo 14 del presente bando.
 4. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che sia stata trasmessa la documentazione di cui ai commi 1 e 3 il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.

Art. 11 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il 30 aprile 2016, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno far pervenire entro il giorno 31 maggio 2016, con le modalità indicate all'art. 13, la documentazione di cui all'art. 10, commi 1 e 3. Scaduto il predetto termine senza che sia stata trasmessa la documentazione indicata, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.
3. Ultimato lo scorrimento, l'Istituto procederà a pubblicare le graduatorie definitive dei beneficiari sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Art. 12 – Importo della borsa di studio e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 3, il valore della borsa di studio erogabile in favore di ciascun beneficiario è determinato in misura percentuale rispetto al valore massimo predetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile
Fino a € 16.000,00	100%
Da € 16.000,01 a € 24.000,00	95%
Da € 24.000,01 a € 32.000,00	90%
Da € 32.000,01 a € 40.000,00	85%
Da € 40.000,01 a € 48.000,00	80%
Oltre € 48.000,00	70%

2. Il valore della borsa di studio non potrà, in ogni caso, essere superiore al costo del soggiorno, come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 10, comma 1. Ove il costo del soggiorno sia di importo inferiore al valore della borsa di studio concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, il valore della borsa di studio sarà individuato nella misura corrispondente al costo stesso. Ove, al contrario, il costo del soggiorno sia di importo superiore al valore della borsa di studio concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, la quota eccedente il valore della borsa di studio resterà ad esclusivo carico dell'avente diritto.

3. L'Inps disporrà il pagamento di un primo acconto, pari al 50% dell'importo della borsa di studio, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2, entro il 30 aprile 2016 e, in caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 11, entro il 30 giugno 2016.

4. Per i soggiorni di durata pari all'intero anno scolastico o ad un semestre, l'Inps erogherà il restante 50% in due *tranche*, ciascuna di misura pari al 25% dell'importo della borsa di studio, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. La prima tranche verrà erogata a metà del percorso formativo, entro 60 giorni dall'acquisizione in procedura dell'attestato di frequenza a cura della scuola straniera. La seconda e ultima tranche verrà erogata a conclusione del percorso formativo, entro 60 giorni dall'acquisizione in procedura dell'attestato di avvenuta frequenza a cura della scuola straniera.

5. Per i soggiorni di durata pari al trimestre, fermo restando l'acconto di cui al comma 3, verrà erogata una seconda ed ultima tranche, pari al restante 50% dell'importo della borsa di studio, a conclusione del percorso formativo, entro 60 giorni dall'acquisizione in procedura dell'attestato di avvenuta

frequenza a cura della scuola straniera.

6. Entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento degli importi di cui ai commi 3, 4 e 5, il richiedente la prestazione è tenuto a trasmettere all'Istituto, con le modalità indicate all'art. 13, copia delle relative fatture intestate al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente. In difetto, l'Istituto procederà al recupero delle somme erogate. La documentazione da allegare dovrà essere in lingua italiana con traduzione asseverata.

Art. 13 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. La documentazione, di cui all'art. 10, comma 1 e 3 e di cui all'art. 12, comma 6, dovrà essere acquisita mediante apposita procedura informatica nelle modalità che verranno indicate al richiedente utilmente collocato in graduatoria.

Art. 14 – Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati

1. In caso di mancata partenza o di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno scolastico, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo ricevuto in acconto e non si procederà all'erogazione delle tranche successive.

2. Nel caso di rientri anticipati in data successiva alla metà del soggiorno scolastico, il richiedente la prestazione non è tenuto alla restituzione dell'importo ricevuto in acconto, ma l'Istituto non procederà ad erogare alcuna delle tranche successive. Ove le predette tranche siano già state corrisposte, il richiedente la prestazione è tenuto alla relativa restituzione.

3. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di uno dei componenti del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario, patologie gravi del beneficiario stesso o di un componente del nucleo familiare, intervenute successivamente alla domanda, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, il richiedente la prestazione mantiene il diritto alla stessa, fermo restando l'obbligo di produrre le fatture relative ai pagamenti effettuati.

Art. 15 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nel casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

Art. 16 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla Direzione centrale Credito e Welfare, via A. Ballarin 42, 00142 Roma.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 17 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area "Servizi di Welfare" della Direzione centrale Credito e Welfare.

Roma, 27 ottobre 2015

Maria Grazia Sampietro

Direttore Centrale

